B) Indennità sostitutiva di ferie per i docenti a termine

Cassazione, Sez. Lavoro, ord. 3 giugno 2024, n. 15415

Massima/principio di diritto:

il docente a tempo determinato che non abbia chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni conserva il diritto all'indennità sostitutiva, salvo che l'Amministrazione dimostri di averlo effettivamente invitato a fruirne, avvertendolo espressamente che la mancata fruizione avrebbe comportato la perdita tanto delle ferie quanto dell'indennità sostitutiva. Ciò discende dall'interpretazione dell'art. 5, comma 8, D.L. 95/2012 e dell'art. 1, comma 55, L. 228/2012 conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE. apps! avvocati

La controversia riguardava un docente a tempo determinato, che chiedeva, tra l'altro, il riconoscimento dell'indennità per ferie non fruite negli anni scolastici 2012/2013–2014/2015. La Cassazione ha accolto il ricorso sul punto, cassando con rinvio. apps! avvocati

Il principio giuridico espresso è particolarmente importante poiché stabilisce che la mancata presentazione della domanda di ferie, da sola, non determina la perdita dell'indennità da parte del docente.

*

Cassazione, Sez. Lavoro, ord. 17 giugno 2024, n. 16715 – Rv. 671579-01

Massima/Principio di diritto:

il docente a tempo determinato che non abbia chiesto di fruire delle ferie durante la sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, salvo che il datore di lavoro provi di averlo inutilmente invitato a fruirne, avvertendolo espressamente della perdita, in caso contrario, sia delle ferie sia dell'indennità. La normativa nazionale deve essere interpretata conformemente all'art. 7, par. 2, direttiva 2003/88/CE, che impedisce la perdita automatica del diritto senza che il lavoratore sia stato preventivamente posto, attraverso adeguata informazione, nelle condizioni di esercitarlo. In particolare, il docente a termine non può essere considerato automaticamente in ferie tra la fine delle lezioni e il 30 giugno. Avvocato.it

La Cassazione afferma che il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e il 30 giugno.

Da questa pronuncia derivano quindi tre proposizioni molto utili: 1)nessun automatismo nella fruizione delle ferie; 2) onere probatorio a carico dell'Amministrazione circa l'invito alla fruizione;3)diritto alla monetizzazione quando tale procedura non sia stata rispettata.

*

Cassazione, Sez. Lavoro, ord. 6 novembre 2024, n. 28587

Massima/Principio di diritto:

il docente a tempo determinato che non abbia fruito delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, salvo che il datore di lavoro

dimostri di averlo invitato a goderne con espresso avvertimento circa la perdita del diritto alle ferie e alla relativa indennità. Non è possibile considerare automaticamente in ferie il docente non di ruolo, in assenza di sua richiesta o di un esplicito provvedimento del dirigente scolastico. apps! avvocati

La Cassazione precisa inoltre, con riferimento al periodo tra fine delle lezioni e 30 giugno, che, qualora non vi sia stata istanza del docente e il dirigente non abbia adottato un provvedimento né invitato il docente a fruire delle ferie entro un termine con espresso avviso delle conseguenze, sussiste il diritto alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla cessazione del rapporto. Questo passaggio è riportato espressamente anche dalla successiva Cassazione del 2026.

La Cassazione rigetta il ricorso del Ministero e conferma l'orientamento espresso dalla n. 16715/2024.

*

Cassazione sezione Lavoro sentenza 16525 del 27/05/2026

Massima/ Principio di diritto:

«Il comma 55 dell'art. 1 della legge n. 228 si interpreta nel senso che al personale docente supplente breve e saltuario, o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, spetta il trattamento economico sostitutivo per i giorni di ferie non goduti entro il termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico, nei limiti della differenza fra i giorni spettanti e quelli di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali che ricadono nel periodo tra l'inizio e la fine delle stesse, in cui è consentito ex lege di fruirne, senza necessità di apposito avviso del dirigente scolastico, necessario, invece, per il periodo ricompreso fra il termine delle lezioni ed il 30 giugno in quanto normalmente destinato a scrutini, esami ed attività valutative»;

«analoga disciplina si applica alle giornate di riposo, di cui alla legge n. 937 del 1977, che il personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche deve comunque godere entro il termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico»".

La Sezione Lavoro, pronunciandosi su tre rinvii pregiudiziali sollevati, ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., dalla Corte d'appello di Torino con ordinanze del 5 e 6 novembre 2025 ed aventi ad oggetto le questioni se il principio secondo cui il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non averle chieste - se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva - sia estensibile, oltre al periodo tra la fine delle lezioni ed il 30 giugno di ogni anno scolastico, anche all'arco temporale tra l'inizio e la fine delle lezioni e se analogo principio valga anche per le giornate di riposo, di cui alla l. n. 937 del 1977 indipendentemente da esplicita domanda del docente, ha enunciato i seguenti principi di diritto: